



cassa italiana previdenza e assistenza geometri

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00196 - Roma - Italia - TEL. 06326861 - Email: info@cassageometri.it

INCONTRO CON GLI ISCRITTI MASSA - 04 NOVEMBRE 2016

- L'ISCRIZIONE ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI**
- LA CASSA - ASPETTI NORMATIVI, REGIME SANZIONATORIO**
- RISCATTO CORSO DI LAUREA**

QUANDO AVVIENE L'ISCRIZIONE A CIPAG ?

Il Geometra abilitato che si iscrive al Collegio di residenza, o di domicilio dello studio, nello stesso momento viene iscritto, d'ufficio, da parte della segreteria del Collegio, **alla Cassa Italiana di Previdenza Geometri Liberi Professionisti (C.I.P.A.G.).**

Il collega riceve poi dalla Cassa il numero di matricola che lo accompagnerà per tutto il percorso lavorativo professionale.

Ciò che accade, frequentemente per non dire quasi sempre, è che da quel momento i rapporti dell'iscritto a Cassa passano attraverso una figura intermedia

IL CONSULENTE, O COMMERCIALISTA

sia ben chiaro, ho il massimo rispetto per la categoria dei colleghi ragionieri o laureati in economia e commercio, ma molto spesso ho dovuto prendere atto del contrario.

Sul territorio poi l'iscritto può godere della valida assistenza del personale di segreteria del Collegio, costantemente sottoposte a stage di aggiornamento presso la sede di Cassa, ed all'insorgere di problemi più consistenti, o per valutare le rispettive posizioni, del Delegato Cassa provinciale.

Ciò che però l'iscritto non fa quasi mai, ed in questo caso vorrei essere smentito, è di conoscere quali siano i contenuti dei regolamenti che saranno la base sulla quale si svilupperanno i rapporti fra l'iscritto e la Cassa.

- Il regolamento sulla contribuzione.
- Il regolamento sulle attività di previdenza ed assistenza agli iscritti e loro familiari.

Il primo norma i rapporti fra l'iscritto e la Cassa, negli obblighi che il primo ha per l'Ente.

Il secondo va a codificare gli obblighi che l'Ente ha nei confronti dell'iscritto e dei suoi familiari.

A quale sistema pensionistico apparteniamo?

A differenza del periodo in cui io ed i miei coetanei ci siamo iscritti a Cassa, oggi i termini che connotano il mondo della previdenza sono più usuali, di più facile conoscenza.

Andiamo a conoscerne alcuni.

SISTEMA PENSIONISTICO

Il sistema pensionistico a cui noi apparteniamo è quello “a ripartizione”, dove una generazione sopporta la precedente ed il welfare (*O solidarietà*), basandosi sul cosiddetto “**patto intergenerazionale**”.

Esiste poi il “sistema contributivo” attualmente applicato dall'INPS e da alcune Casse privatizzate, dove i contributi versati dal singolo iscritto costituiranno a fine carriera lavorativa un “montante” al quale applicare l'aliquota per il calcolo della prestazione.

TASSO DI SOSTITUZIONE

Il tasso di sostituzione definisce il rapporto (*Espresso in percentuale*) fra l'ultimo reddito conseguito ed il trattamento pensionistico erogato.

L'obiettivo di Cassa nei prossimi decenni è di non consentire che tale tasso scenda al di sotto del 60%.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA

La Legge 335/1995 (*Cosiddetta Legge Dini*) ha fissato in cinque anni l'irricevibilità o la restituzione dei contributi.

La Cassa Italiana dei Geometri nasce con la

LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990

L'art. 1 di tale Legge, così recitava:

•**Art. 1.**

•1.1) E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

•1.2) La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Con la LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

Si attua il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

L'articolo 1) della L. 37/1967

Art. 1. (Iscritti alla Cassa)

- 1.1) Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

E' importante fissare e ricordare la data di entrata in vigore della L. 37/1967 per comprendere gli effetti che avrà negli anni a venire.

Il contributo soggettivo a carico degli iscritti in questi anni è corrisposto in misura fissa, prima di 30.000 £ annue, poi di 60.000 £ annue

Con l'avvento della **L. 8 agosto 1977, n. 583**, dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

26.1) Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.

*26.2) La misura del contributo predetto a decorre dal 10 gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere **pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.***

Arriviamo poi alla L. 20 ottobre 1982, n. 773

Che all'Art. 22. - Iscrizione alla Cassa – prevedeva:

22.1) L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

22.2) L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

La normativa sin qui succedutasi, era chiara, e non lasciava spazio ad interpretazioni:

L'ISCRITTO ALL'ALBO ERA OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO ANCHE A CASSA, SALVO PER COLORO CHE AVESSERO GODUTO DELLA COPERTURA DI ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA.

PER COSTORO, PREVALEMENTEMENTE DIPENDENTI DI IMPRESE, L'ISCRIZIONE A CASSA ERA FACOLTATIVA.

ISCRITTO DI SOLIDARIETA'

La norma viene a mutare con la **L. 04.08.1990 n° 236**, che in tema di iscrizione a Cassa dispone:

1.14) L'art. 22 della L. 20 ottobre 1982 n. 773, è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Iscrizione alla Cassa)"

22.1) *L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.*

22.2) L'iscrizione alla Cassa **è facoltativa** per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, **se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.**

Fino ad allora la Cassa Italiana Geometri era,
assieme alle altre casse di previdenza dei liberi
professionisti, controllata dallo stato, quindi un

ENTE PUBBLICO

Il 30 giugno 1994, dopo un congresso tenutosi a Taormina, la nostra Cassa di previdenza, assieme ad altre Casse, decise per la privatizzazione, e con la L. 30.06.1994 n° 509, assumendo la veste giuridica di CASSA PRIVATA.

A questa legge succedette poi la Legge 103/1996, che ha previsto la privatizzazione di altre casse che ancora non si erano privatizzate, così che oggi si è soliti sentir parlare delle Casse del 103 e del 509.

Da allora, la nostra Cassa, come le altre Casse Privatizzate, è tenuta a sottoporre ogni modifica normativa ed i bilanci annuali ai cosiddetti “Ministeri Vigilanti”, nello specifico il Ministero delle Finanze ed il Ministero del Lavoro.

In una delle precedenti slide, riportando l'entrata in vigore della L. 37/67, ho richiamato la Vostra attenzione sulla data della legge, che avrebbe maturato i propri effetti nel 1997, allorchè gli iscritti dal 1967 maturavano il trentennio iscrivitivo, passando alla riscossione del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Fino ad allora la Cassa aveva accumulato le entrate contributive, a fronte delle quali le prestazioni erogate erano le pensioni indirette ai superstiti dei colleghi e colleghe deceduti, le invalidità ed inabilità.

La nutrita compagine dei potenziali pensionati di vecchiaia che nel 1997 avrebbero maturato il diritto a prestazione ha indotto il CdA ed il Comitato dei Delegati ad urgenti correttivi.

A partire dal 1997, allargando anche l'orizzonte temporale dei Bilanci Tecnici (*Redatti dall'attuario*) a 15 anni, si è intervenuti progressivamente con manovre correttive che hanno scongiurato la fine della nostra Cassa, prevista ad una distanza di pochi anni, come certificato dai Bilanci Tecnici di allora.

In che cosa consiste un intervento nell'ambito di mantenimento dell'equilibrio gestionale di un ente di previdenza?

L'esempio più calzante, e più realistico è quello di richiamare il compito che ci veniva assegnato nei primi anni di scuola:

dato un recipiente di capacità X litri, atteso che questi viene alimentato con un flusso di liquido Y /ora, e che sul fondo è presente un foro da cui

fuoriesce un quantitativo di liquido pari a Z/ora , in quanto tempo il recipiente si colma, mantenendo il pieno?

Il bilancio di Cassa, come quello del nostro Collegio, funziona esattamente così, con la differenza che i flussi di liquido in entrata sono molteplici (*Contributo soggettivo, contributo integrativo, rendite mobiliari e immobiliari etc.*), così come sono numerosi, e molto spesso incontrollati ed imprevisti i fori sul fondo.

L'uscita principale, ovviamente è rappresentata dalle prestazioni, poi vengono i costi di gestione e tutte le spese funzionali.

Dal 1997 ad oggi, poi la situazione economica nel suo complesso è variata in maniera esponenziale; basti pensare che nel decennio di fine secolo scorso, con i proventi degli interessi attivi sui rendimenti mobiliari veniva coperto il fabbisogno di quasi l'80% delle prestazioni pensionistiche erogate.

Il Comitato dei Delegati a far data dal 1997 ha indirizzato gli interventi più incisivi sul fronte delle prestazioni andando “a ridurre progressivamente” quel foro dal quale fuoriescono le somme erogate per pensioni.

Le modifiche regolamentari hanno inciso sulla riduzione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni e l’allungamento del periodo di iscrizione per raggiungere la maturazione al diritto.

La concomitanza di più fattori, quali la contrazione dei rendimenti mobiliari, il graduale ma costante aumento delle prestazioni, ha portato gli organi di Cassa ad elevare il requisito di età anagrafica per la pensione di vecchiaia a 70 anni per ottenere il trattamento con calcolo retributivo, ed a 67, in luogo dei 65 anni per il trattamento di vecchiaia anticipato.

Altro fronte sul quale si è intervenuti in misura forte è quello della pensione di anzianità, prima dei vari interventi conseguibile all'età di 58 anni con 35 anni di anzianità contributiva.

Oggi, con il succedersi delle modifiche apportate al regolamento sulle prestazioni, la pensione di anzianità si consegue a 60 anni, con un'anzianità contributiva di 40 anni.

Nella tabella che segue ho riportato un prospetto che evidenzia gli aumenti contributivi succedutisi dal 2007 ad oggi, e già previsti anche per il 2017, quando il sistema sarà a regime, con i quali la sostenibilità di Cassa è assicurata nei prossimi 50 anni, così come richiesto dalla riforma Fornero del 2012.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ED I MINIMI

ANNO	SOGG. MIN (€)	% SOGGETT	LIMITE PER 3,5%	INTEGR. MIN.	% INTEGR	MATERN (€)
2007	1.750,00	10%	130.000	700,00	4%	4,00
2008	1.750,00	10,50%	132.600	700,00	4%	20,00
2009	2.000,00	10,50%	134.900	800,00	4%	20,00
2010	2.000,00	11%	139.250	800,00	4%	22,00
2011	2.250,00	11%	140.300	900,00	4%	17,00
2012	2.250,00	11,50%	142.450	900,00	4%	17,00
2013	2.500,00	11,50%	146.300	1.000,00	4%	22,00
2014	2.500,00	12%	150.700	1.000,00	4%	21,00
2015	2.750,00	13%	152.350	1.375,00	5%	15,00
2016	3.000,00	14%	152.650	1.500,00	5%	17,00
2017	3.250,00	15%	---	1.625,00	5%	---

Come avrete potuto notare nella tabella precedente, ho evidenziato con colore azzurro le annualità che hanno visto l'aumento dei minimi e delle aliquote determinarsi a seguito di delibera assunta dal comitato dei delegati nel 2007, e con colore rosso gli aumenti adottati nel 2014, che andranno a regime il prossimo anno.

L'andamento positivo dei bilanci di questi ultimi anni, confortano le scelte, certamente impopolari ma necessarie, assunte dal CdA e dai Delegati.

Fra i provvedimenti assunti nel 2014 che hanno portato le aliquote alle attuali, va segnalato l'adeguamento ai minimi anche per i pensionati attivi, che fino ad allora godevano di una riduzione del 50% dei minimi.

Ciò ha avuto la conseguenza che molti pensionati attivi si siano cancellati anche dai collegi, molti sono rimasti iscritti solo albo, ma le cancellazioni sono state molto inferiori alle temute aspettative.

Le risultanze dei bilanci tecnici redatti dallo studio Orrù e associati, nostro attuario da oltre un decennio confortano le scelte assunte, senza le quali Cassa avrebbe chiuso i bilanci in perdita, erodendo il fondo di riserva.

Se ciò dovesse avvenire consecutivamente per due annualità, scatterebbe il commissariamento, e non, come solitamente si dice, l'assorbimento all'INPS.

OMESSA DICHIARAZIONE

REGIME ATTUALE

Dichiarazione non resa entro 90 giorni dalla scadenza termine comunicazione

art. 43.3 sanzione 30% contributo soggettivo minimo

Per l'anno 2015 (€ 2.750,00) pari a € 825,00

PROPOSTA DI MODIFICA

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA OMESSA SE VIENE PRESENTATA OLTRE IL 31 DICEMBRE	SANZIONE RIDOTTA AL 25%	SANZIONE INTERA
	€ 200,00 SE RESA ENTRO IL 31 MARZO	€ 800,00 SE RESA OLTRE IL 31 MARZO

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

INFEDELE DICHIARAZIONE

REGIME ATTUALE

Art. 40 Difformità +14% contributo soggettivo minimo

Art. 43.4 sanzione 20% contributo soggettivo minimo - Per l'anno 2015 (€ 2.750,00) pari a € 550,00

Art. 44 riduzione del 50% in caso di rettifica spontanea e adeguamento fiscale con adesione alla contestazione in sede di verifica finanze

PROPOSTA DI MODIFICA

	SANZIONE RIDOTTA AL 25%	SANZIONE RIDOTTA AL 50%	SANZIONE INTERA
LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA INFEDELE SE CONTIENE DATI DIFFORMI DI OLTRE € 1.000,00 DA QUELLI RESI AL FISCO	€ 100,00 Se rettificata entro il 31 MARZO	€ 200,00 Se rettificata oltre il 31 marzo ma prima della contestazione della Cassa In caso di nuova comunicazione effettuata entro 60 gg dalla conclusione dell'accertamento fiscale	€ 400,00

SANZIONE MINIMA

REGIME ATTUALE

Art. 43.9 ogni violazione commessa

- Non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti
- Non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento

PROPOSTA DI MODIFICA

SANZIONE MINIMA IN MISURA FISSA PARI A
€ 30,00

GLI IMPORTI DELLE SANZIONI VENGONO RIVALUTATI DI ANNO IN ANNO IN RAGIONE DEGLI INDICI ISTAT

ART. 5 regolamento contribuzione e ART. 25 C. 1 - 3 regolamento previdenza

L' APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DALLE COMUNICAZIONI DOVUTE NELL' ANNO 2016 IN RELAZIONE AI REDDITI PRODOTTI ANNO IMPOSTA 2015

REGIME ATTUALE

Art. 48 ASPETTI DISCIPLINARI

La norma prevede che in caso di recidiva dell' omissione della comunicazione e della comunicazione infedele non seguita da rettifica la Cassa chiede al Collegio l' adozione del provvedimento disciplinare della cancellazione.

PROPOSTA DI MODIFICA

PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE NEL CASO IN CUI LA RECIDIVA DELL' OMISSIONE DI DICHIARAZIONE È ACCOMPAGNATA ANCHE DAL MANCATO VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE, FERME RIMANENDO LE ULTERIORI PREVISIONI DELL' ART. 48 CHE RICONOSCONO RILIEVO DISCIPLINARE A QUALUNQUE INFRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE.

REGIME ATTUALE

Art. 36 bis RISCATTO CORSI UNIVERSITARI E SERVIZIO MILITARE

La disciplina del riscatto della laurea limita la possibilità di avvalersi di tale istituto ai corsi universitari di laurea o equiparati utili ai fini dell' ammissione all' esame di Stato per l' esercizio della professione di geometra.

PROPOSTA DI MODIFICA

**CONSENTIRE IL RISCATTO DI
TUTTI I CORSI DI LAUREA**